

## Memoria della Corte dei conti per l'esame del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)"

Il 18 marzo 2024 la Corte dei conti ha pubblicato la "[Memoria per l'esame del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza \(A.C. 1752\)](#)".

### Struttura della Memoria

Il documento si **articola** in una parte introduttiva, riassuntiva dei contenuti complessivi del decreto-legge citato, delle disposizioni finanziarie legate alla revisione del PNRR, del rafforzamento delle strutture amministrative e delle misure di semplificazione previste.

Segue un'analisi degli interventi relativi a misure specifiche del Piano, ovvero: le misure che interessano le Università e la ricerca, le misure per l'istruzione, le misure in materia di giustizia, le misure in tema di investimenti centrali, le misure in tema di investimenti delle Amministrazioni locali, gli incentivi alle imprese del piano Transizione 5.0, le misure in campo sanitario e le misure per la riduzione dei tempi di pagamento.

A conclusione del documento è presente un focus indicativo delle specifiche coperture del d.l. 19/2024 a carico di alcuni fondi.

### Valutazioni della Corte dei conti

Secondo la Corte dei conti, per quanto concerne il **taglio dei fondi alle misure concernenti la sanità pari a 1,2 miliardi di euro**, oltre a **non garantire equità nella distribuzione delle risorse tra le diverse Regioni, penalizzando il Sud Italia**, rischia di **compromettere l'accesso alle cure ai cittadini e depauperare la qualità dei servizi erogati**.

In particolare, le rimodulazioni dei fondi proposte "*riducono l'ammontare complessivo delle risorse destinabili ad investimenti in sanità, incidono sui programmi di investimento regionali già avviati e comportano il rinvio dell'attuazione del progetto a quando saranno disponibili spazi finanziari adeguati*".

Controverse appaiono anche le **novità organizzative** che assegnano poteri aggiuntivi (prima in capo struttura di missione insediatasi presso la Presidenza del Consiglio) alle Prefetture.

Si rischia, secondo il parere della Corte dei conti, un "*ingorgo*" di moduli organizzativi, creando una **sovrapposizione di compiti, ruoli e responsabilità**, oltre che criticità nelle modalità di raccordo di questi con le strutture di governance nazionale, che incrementerebbe il disorientamento delle amministrazioni locali.

Le preoccupazioni sono, poi, legate al sottodimensionamento degli organici della carriera prefettizia, problematica non affrontata in previsione dell'aumento delle competenze a queste assegnate.

In aggiunta, **i poteri ispettivi e i controlli a campione**, che dovrebbero essere **svolti su Regioni ed enti locali, che rafforzano la struttura di missione insediatasi presso la Presidenza del Consiglio, sembrerebbero porsi in contrasto con il principio costituzionale di autonomia** che governa i rapporti tra enti locali ed amministrazioni centrali.

Sempre sul fronte organizzativo, sembrerebbe che il decreto preveda l'ingresso nella PA di **commissari straordinari** (privati e scelti anche tra soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione), per la realizzazione di alcune opere, "*privi di requisiti meritocratici di comprovata specializzazione*".

Inoltre, secondo la Corte “*sul fronte delle maggiori esigenze finanziarie previste, sarebbe stato auspicabile esplicitare l'elenco delle misure per le quali è stimato un incremento dei costi?*”.

La Relazione avrebbe dovuto esplicitare “*da un lato, l'avvenuta inclusione della partita in questione nel calcolo della legislazione vigente e, dall'altro, le eventuali disponibilità di bilancio utili a garantire la copertura dell'incremento dei costi ad invarianza di saldi, al fine di fugare dubbi circa la futura necessità di integrazioni degli stanziamenti di spesa?*”.

In particolare, la Corte evidenzia come la Relazione tecnica si limiti “*a fornire gli elementi di sintesi delle valutazioni condotte per pervenire alla stima delle risorse Pnrr da integrare?*” e non vengano, invece, “*riportate le informazioni di dettaglio, necessarie al fine di ricostruire pienamente le valutazioni alla base del processo di quantificazione seguito?*”.

Secondo la Corte sarebbe stato il caso di indicare “*in particolare i progetti in essere per i quali tale maggiore onerosità, quantificata nell'ammontare rilevante di 2,32 miliardi, viene esclusa dal computo degli impieghi e dunque dei nuovi oneri?*”. Per questi progetti, “*le esigenze di trasparenza delle decisioni di spesa, più volte sottolineate sotto il profilo metodologico dalla Corte dei conti, soprattutto in riferimento ai parametri di costruzione dei tendenziali, imporrebbero che la Relazione tecnica rendesse note, da un lato, l'avvenuta inclusione della partita in questione nel calcolo della legislazione vigente e, dall'altro, le eventuali disponibilità di bilancio utili a garantire la copertura dell'incremento dei costi ad invarianza di saldi, al fine di fugare dubbi circa la futura necessità di integrazioni degli stanziamenti di spesa?*”.

### **A proposito delle misure in campo sanitario** (pp. 11-12, 40)

In particolare, a proposito degli interventi finanziari sul fronte della sanità, la Corte dei conti riferisce che “*le norme proposte sono destinate a riflettersi sulla dinamica della spesa per investimenti del settore in misura significativa?*”.

Il riferimento è, in particolare, al [comma 13 dell'art. 1](#) che dispone che gli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato “*Verso un ospedale sicuro e sostenibile?*”, già finanziati con il PNC, sono **posti a carico del fondo di cui all'art. 20 l. n. 67/1988** (disposizione che **non si applica però alle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Regione Campania “*ma senza che ne venga spiegata la ragione?*”**).

Si tratta di 1.266 milioni di euro (1.450 meno gli interventi delle due Province autonome e della Campania).

Contestualmente, si dispone il riversamento alle entrate dei residui iscritti in bilancio al relativo capitolo del PNC e si riducono le previsioni di spesa per il triennio pari a 510 milioni, utilizzando tali importi a copertura delle maggiori esigenze relative al PNRR.

La Relazione tecnica sottolinea che con tale disposizione **ci si limita a modificare la copertura finanziaria del programma, ponendola a valere su risorse nazionali.**

Per consentire di coprire gli oneri finora previsti per il triennio dal PNC, **l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20 è incrementata, per l'anno 2024, di 39 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse del d.l. n. 59/2021 disponibili in conto residui.**

Al riguardo la Corte osserva come, oltre a **ridurre l'ammontare complessivo delle risorse destinabili ad investimenti in sanità (l'aver attribuito il finanziamento del programma al Fondo ex art. 20 incide sulle disponibilità per ulteriori accordi di programma) e a incidere su programmi di investimento regionali già avviati, lo spostamento comporta il rinvio dell'attuazione del progetto a quando saranno disponibili spazi finanziari adeguati.** Se è vero, infatti, che al 31 dicembre 2023 le risorse non ancora utilizzate attribuite all'art. 20 sono pari a 9,9 miliardi di euro e che esse sono state ripartite tra le Regioni, **il loro utilizzo effettivo è subordinato alla indicazione in bilancio di importi spendibili compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica.** In altre parole, **pur previste a legislazione vigente, tali risorse non sono già scontate nel tendenziale e quindi richiederanno apposita copertura.** Un allungamento dei tempi che dovrebbe essere valutato alla luce dello stato di attuazione dei progetti attivati e che potrebbero registrare fabbisogni difficilmente rinviabili.

Va, infine, è sottolineato come la norma preveda una ulteriore riduzione dell'ammontare delle risorse destinate ad investimenti, **ponendo a carico del citato art. 20 anche il finanziamento dei maggiori costi dovuti ad incrementi dei prezzi dei progetti che erano a carico del PNC e che non hanno avuto accesso finora al Fondo opere indifferibili.**

Anche in questo caso, pur essendo prevista una procedura di selezione accurata (la richiesta regionale, corredata di perizia suppletiva di variante relativa ai maggiori costi e del quadro generale delle distinte fonti di finanziamento destinate agli investimenti interessati è inserita nei Contratti Istituzionali di Sviluppo) le **risorse utilizzabili, allo stato non quantificate, ridurranno ancora i fondi destinati ad accordi e, non essendo già scontate nel tendenziale, dovranno trovare spazi adeguati e apposito finanziamento.**